

VERBALE DI ACCORDO

In data 1 ottobre 2008, in Milano

Tra

INTESA SANPAOLO S.p.A.  
LEASINT S.p.A.  
CALIT S.r.l.

e

LE OOSLL DIRCREDITO, FABI, FIBA/CISL, FISAC/CGIL, SILCEA, SINFUB, UILCA, UGLCREDITO

premessi che

- i competenti Organi statuari hanno deliberato il conferimento a Calit S.r.l., facente parte del Gruppo Intesa Sanpaolo, del ramo d'azienda di Leasint S.p.A. denominato "Business Unit Calit" dedicato alla gestione delle attività che servono la rete distributiva facente capo a Cariparma e Friuladria - ivi compresi gli sportelli ceduti a queste ultime da Intesa Sanpaolo - e costituito dai relativi contratti di leasing, dal collegato *know-how* tecnologico e organizzativo, nonché da 43 risorse, il tutto in vista della prevista prossima cessione di Calit al Gruppo Crédit Agricole;
- l'operazione si inserisce nel quadro di un percorso mirato a trasferire al Gruppo Crédit Agricole attività riferibili ad una rete distributiva già ceduta e ad una clientela potenzialmente in uscita, anche in esecuzione di quanto imposto dal provvedimento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato n. 16249 del 20.12.2006, per quanto specificamente attiene al settore del leasing;
- la business unit Calit - che costituisce un ramo d'azienda dotato di autonomia funzionale, organizzativa e di potenziale redditività - è stata istituita nell'ambito di Leasint con propria Circolare n. 21 del 5 giugno 2008, previo esperimento delle prescritte procedure contrattuali, conclusesi con lettera in data 4 giugno 2008, che qui si intende integralmente richiamata;
- le suddette Società con lettera del 2 settembre 2008 - che qui si da per integralmente trascritta - hanno pertanto provveduto a fornire alle competenti Organizzazioni Sindacali la comunicazione prevista dalle disposizioni di legge e di contratto vigenti, avviando la relativa procedura;
- su richiesta delle medesime OO.SS.LL. è stata attivata la fase di consultazione e contrattazione, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 47 della legge n. 428 del 29

SILCEA

Fisac  
CGIL

Dirigente  
FABI

Pagnini  
FABI

SINFUB  
G. Alvaro  
F. Leoni

FIBA  
A. Corbelli

dicembre 1990, nonché dalle vigenti disposizioni contrattuali, in ordine alle ricadute sulle condizioni di lavoro dei dipendenti interessati, il cui rapporto di lavoro sarà oggetto di trasferimento;

- le Parti medesime, tutto quanto sopra premesso e considerato, nell'incontro odierno, dopo un approfondito esame di tutte le tematiche inerenti all'operazione societaria richiamata in premessa, hanno definito e concluso, ad ogni conseguente effetto, la relativa procedura di legge e di contratto, convenendo la seguente disciplina economico-normativa da applicarsi a tutti i rapporti di lavoro trasferiti in forza dell'operazione societaria medesima a completo superamento di tutte le pregresse discipline aziendali;

si conviene quanto segue

1. La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.
2. Dalla data di efficacia dell'operazione (1° novembre 2008), la titolarità dei rapporti di lavoro del personale facente parte del ramo aziendale oggetto di conferimento e formalmente assegnato alla struttura di Leasint denominata "Business Unit Calit", istituita con la citata circolare n. 21 del 5 giugno 2008, sarà trasferita senza soluzione di continuità ai sensi e per gli effetti dell'art. 2112 c.c., in capo a Calit S.r.l..
3. Al suddetto Personale continueranno ad essere applicate la contrattazione collettiva nazionale vigente per i dipendenti delle aziende di Credito (CCNL 8 dicembre 2007 per le aree professionali e i quadri direttivi e CCNL 10 gennaio 2008 per i dirigenti), e tutte le normative ed i trattamenti aziendali all'attualità in essere presso l'impresa conferente, nel quadro delle specifiche disposizioni del 3° comma dell'art. 2112 codice civile.
4. Dalla data di efficacia giuridica della fusione il personale conserva alle dipendenze di Calit S.r.l. l'inquadramento acquisito al momento del passaggio, continua ad essere adibito alle stesse mansioni o a mansioni equivalenti comunque riconducibili al citato inquadramento, nel rispetto delle professionalità acquisite ed in un'ottica di valorizzazione dei contributi operativi e di conoscenza dei singoli, con salvaguardia delle medesime opportunità di sviluppo professionale e di carriera.
5. Relativamente alla previdenza complementare, il personale conferito mantiene l'iscrizione al fondo di provenienza alle stesse condizioni/regole contributive in atto presso Leasint S.p.A. sia per la quota a carico dell'azienda che per la quota a carico del dipendente. Tale iscrizione potrà essere mantenuta anche successivamente alla cessione di Calit all'esterno del Gruppo Intesa Sanpaolo, come prefigurato in premessa.
6. In materia di assistenza sanitaria le parti si danno atto che il personale conferito mantiene l'iscrizione alla Cassa per l'Assistenza Sanitaria per il Personale del Gruppo Intesa alle condizioni di contribuzione attualmente in atto (sia per la parte a carico del dipendente sia per la parte a carico dell'Azienda);
7. Per quanto attiene alle eventuali ferie arretrate, alle ore accumulate nella banca delle ore, alle festività soppresse e ai permessi ex articolo 94, VI comma, del CCNL 8 dicembre 2007 relative al Personale interessato, Calit S.r.l. subentra in tutte le posizioni di debito/credito maturate nella società conferente fino al 31 ottobre 2008.

SILVIA

FUASC  
GARR  
LUI



direttore ed  
FAB1

Pagnini  
Dina

SINFUB  
G. Alger  
G. ...

FIBT  
Famere

8. Il personale proveniente dalla Società conferente con rapporto di lavoro a tempo parziale conserva anche alle dipendenze di Calit S.r.l. il contratto part time già in essere alla data di efficacia giuridica del conferimento, alle stesse condizioni pattuite.
9. Il personale conferito percepisce il buono pasto giornaliero secondo il valore, le condizioni e le modalità tempo per tempo vigenti nella Società conferente.
10. Calit S.r.l. assicura il mantenimento delle convenzioni in essere in tema di agevolazioni creditizie e finanziarie a favore del personale incorporato per quanto concerne i finanziamenti in atto per i prestiti già erogati o deliberati o in corso di delibera. Per la successiva erogazione di agevolazioni finanziarie nonché per le condizioni di conto corrente sarà operante la convenzione tempo per tempo in atto per i dipendenti della società conferente.
11. Ricorrendone i requisiti ed i presupposti contrattuali, al personale conferito verrà riconosciuto il premio aziendale per l'esercizio in corso (2008) alle condizioni e secondo gli importi che saranno definiti per il personale di Leasint S.p.A., ai sensi dell'Accordo 29 maggio 2008, considerando convenzionalmente a questi fini il periodo compreso tra il 1° novembre ed il 31 Dicembre 2008 come prestato presso Leasint S.p.A.. Sulla base delle stesse modalità sarà applicato il sistema incentivante.
12. L'operazione in parola, intervenendo nel Comune di Milano, non determinerà mobilità territoriale.

LEASINT S.p.A.

INTESA SANPAOLO S.p.A.

CALIT S.r.l.

DIRCREDITO

FABI

FIBA/CISL

FISAC/CGIL

SILCEA

SINFUB

UILCA

UGLCREDITO

The image shows a series of handwritten signatures in black ink, arranged vertically on the left side of the page. Each signature is positioned next to the name of the organization it represents. The signatures are:
 

- A large, stylized signature for LEASINT S.p.A.
- A signature for INTESA SANPAOLO S.p.A.
- A signature for DIRCREDITO.
- A signature for FABI.
- A signature for FIBA/CISL.
- A signature for FISAC/CGIL.
- A signature for SILCEA.
- A signature for SINFUB.
- A signature for UILCA.
- A signature for UGLCREDITO.

 The signatures are written in a cursive, handwritten style.